

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Antiriciclaggio: chiarimenti UIF su comunicazioni oggettive

In data 30 agosto 2019 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato sul sito internet di Banca d'Italia una raccolta di domande e risposta (FAQ) in materia di comunicazioni oggettive ([documento integrale](#)), nonché un Manuale utente per l'invio delle stesse ([documento integrale](#)).

In particolare, le 38 FAQ si suddividono nelle seguenti tematiche: scadenze per l'invio delle comunicazioni oggettive, anche negative, e ipotesi di esonero; calcolo degli importi e selezione delle operazioni; informazioni sulle operazioni, sui rapporti e sui soggetti; modalità di invio e gestione di scarti, rilievi e conferme. Mentre, il Manuale utente definisce le modalità di registrazione e accesso al sistema ed ai servizi di rilevazione, nonché riporta lo schema segnaletico da utilizzare.

Come noto, le comunicazioni oggettive hanno ad oggetto le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti o mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

L'invio di tali comunicazioni avviene mensilmente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento e deve pervenire entro il giorno 15 del secondo mese successivo e vi sono tenute banche, Poste italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari).

La comunicazione mensile deve essere effettuata anche se negativa, fatta salva la possibilità di richiederne l'esonero per assenza di operatività in contanti ovvero per presenza di

sole operazioni in contanti sotto la soglia dei 1.000 euro.

Il soggetto responsabile per l'invio delle comunicazioni oggettive è il Responsabile Antiriciclaggio del segnalante. I segnalanti che al 28 agosto 2019 risultano già registrati al sistema di trasmissione delle SARA sono registrati d'ufficio al nuovo sistema di rilevazione; diversamente, dovrà essere richiesta la registrazione al nuovo sistema di segnalazione e comunicato il nominativo e la username del Responsabile Antiriciclaggio.

Si ricorda, infine, che le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 (ossia la prima trasmissione) potrà essere effettuata tra il 1° settembre 2019 ed il **15 settembre 2019** tramite l'invio di quattro comunicazioni distinte per ogni mese.

Workshop Eddystone Controlli - 18 settembre 2019

Il giorno 18 settembre 2019 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sulle novità in merito al sistema dei controlli interni.

Il workshop è l'occasione per approfondire le nuove disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it.

**Registrati al
Workshop**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Brexit: Consob aggiorna le disposizioni da seguire in assenza di accordo

“In caso di no-deal, dal 31 ottobre 2019 gli intermediari nazionali non potranno più accedere al beneficio del passaporto europeo e verranno meno le preesistenti abilitazioni concesse agli intermediari britannici.”

Alla luce della sempre più crescente probabilità che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea entro il 31 ottobre 2019 avverrà in assenza di accordo preliminare (no-deal), Consob ha pubblicato con la Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 ([documento integrale](#)) un aggiornamento della precedente Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019.

L'ipotesi c.d. di hard Brexit comporterebbe, infatti, che alla data di recesso gli intermediari nazionali e britannici cessino di prestare le proprie attività, rispettivamente, nel Regno Unito, non potendo più accedere al beneficio del passaporto europeo, e nel territorio italiano, venendo meno le preesistenti abilitazioni.

L'Autorità di vigilanza italiana aveva, pertanto, provveduto a specificare con la precedente Comunicazione gli adempimenti, la cui entrata in vigore è condizionata al mancato raggiungimento di un accordo sul recesso, posti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22/2019, prevedendo un regime diverso secondo la tipologia di soggetti, le modalità adottate per la prestazione dei servizi (in regime di libera prestazione o nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali) e la

clientela target (clienti al dettaglio, professionali o professionali su richiesta).

In seguito alla conversione con modificazioni del suddetto decreto legge, intervenuta con Legge 20 maggio 2019, n. 41, si è reso però necessario un aggiornamento di tali disposizioni. Si segnala, inoltre, in ragione della intervenuta adozione della Legge di conversione, la Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019 in materia di mercati è superata.

In generale, il presente aggiornamento non introduce nuovi oneri per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, bensì viene posto in capo agli stessi l'obbligo di trasmettere eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni e dei dati in precedenza resi noti. Diversamente, restano valide le notifiche, le istanze e le comunicazioni già inviate.

Per quanto riguarda gli intermediari italiani, Consob aveva già in precedenza stabilito che le SIM, che alla data di recesso svolgono la propria attività nel Regno Unito, possono continuare a operarvi nel periodo transitorio previa apposita notifica alla stessa Autorità entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso e che le stesse

possono continuare a operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, presentino all'Autorità di vigilanza italiana l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ex art. 26, co. 6, TUF. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, l'aggiornamento prevede che le società di intermediazione mobiliare che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione per lo svolgimento delle relative attività non sono tenute a effettuare l'apposita notifica e la successiva istanza di autorizzazione.

In merito agli intermediari britannici, invece, Consob si preoccupa di specificare che, fermi restando gli adempimenti necessari per beneficiare del periodo transitorio, le imprese di investimento devono operare in conformità alle disposizioni in materia finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso.

Infine, si segnala che all'obbligo di inviare i dati e le informazioni aggiornati alla Consob consegue il dovere di renderne edotti anche i propri clienti.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



“Banca d’Italia ha pubblicato da luglio 2019 dodici provvedimenti sanzionatori nei confronti di nove intermediari finanziari di minore complessità per la violazione di norme relative all’Antiriciclaggio, la vigilanza prudenziale e la trasparenza.”

Raffica di sanzioni di Banca d’Italia

In questi mesi, specialmente nel corso di luglio 2019, Banca d’Italia ha sanzionato un cospicuo numero di intermediari finanziari.

In una sezione dedicata sul sito di Banca d’Italia ([link alla sezione](#)), la stessa pubblica periodicamente i provvedimenti sanzionatori, dopo averli notificati ai diretti interessati. Tali provvedimenti sono adottati secondo il “nuovo regime” sanzionatorio, introdotto con la direttiva UE/2013/36 (cd. CRD IV), recepita con il d.lgs. 72/2015 e con le relative disposizioni attuative. La nuova disciplina prevede soprattutto l’ampliamento dei destinatari delle sanzioni amministrative, che sono ora irrogate alle società responsabili della violazione e, al ricorrere di determinati presupposti, agli esponenti e dipendenti persone fisiche, oltre che l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e la diversificazione delle sanzioni, potendosi adottare anche misure di natura non patrimoniale.

La tipologia degli enti sanzionati si colloca nell’ambito degli intermediari finanziari di minore complessità organizzativa, spaziando dagli istituti di pagamento alle società fiduciarie, dalle Banche di Credito Cooperativo alle SGR. Dal 3 luglio 2019 all’8 agosto 2019 sono stati pubblicati nell’apposita sezione dodici provvedimenti

sanzionatori nei confronti di nove enti.

Dal punto di vista oggettivo, gli ambiti sanzionati riguardano l’Antiriciclaggio, la vigilanza prudenziale e la trasparenza. Varia inoltre l’entità della sanzione, che va da un minimo di € 30.000 ad un massimo di € 167.000.

Nell’ambito dell’Antiriciclaggio le violazioni incriminate nei provvedimenti sanzionatori hanno riguardato la mancata attuazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’irregolarità in materia di conservazione dei dati e delle informazioni, l’omessa segnalazione di operazioni sospette e la collaborazione attiva; su dodici provvedimenti sanzionatori, sette hanno riguardato l’AML. Dal punto di vista normativo le norme violate sono interamente contenute nel d.lgs. 231/2007.

Nell’ambito della vigilanza prudenziale invece le violazioni sono consistite in carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, a volte anche con riguardo ai profili di trasparenza. Dal punto di vista normativo le norme violate sono contenute nel d.lgs. 385/93, nel d.lgs. 58/98, nel Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob 29.10.2007, nel Regolamento Dele-

gato UE 231/2013 e nel d.lgs. 129/2017.

A titolo esemplificativo, le ultime due sanzioni irrogate da Banca d’Italia sono state pubblicate nell’apposita sezione in data 8 agosto 2019. Nel primo caso l’ambito violato sono le disposizioni di vigilanza sugli assetti organizzativi, mentre nel secondo caso è l’Antiriciclaggio; una SGR è stata infatti sanzionata al pagamento di una pena pecuniaria di € 30.000 per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni ([documento integrale](#)). In secondo luogo, una società fiduciaria è stata sanzionata per carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela al pagamento di una pena pecuniaria per un totale di € 30.000 ([documento integrale](#)).

L’analisi dei provvedimenti sanzionatori pone in evidenza l’attenzione di Banca d’Italia nei confronti degli intermediari di minore complessità organizzativa a cui viene richiesta la rigorosa applicazione della normativa secondo il principio della vigilanza equivalente.

È fondamentale quindi assicurare l’adeguatezza delle procedure interne e delle funzioni di controllo interno (Compliance, Risk, Antiriciclaggio e Internal Audit).



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell’Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia



Prossimi eventi e convegni

Prosegue la collaborazione tra Eddystone e gli enti di formazione professionale rivolti agli operatori del settore economico-finanziario, che prevede la partecipazione dei professionisti di Eddystone come relatori ad alcuni convegni su temi specifici per il settore bancario, finanziario e assicurativo

"Scuola per la preparazione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile" organizzata dalla Fondazione ODCEC di Milano in cui Guido Pavan interviene il **9 settembre 2019** sul tema "Gli obblighi antiriciclaggio del Commercialista: focus sugli aspetti operativi tra regole tecniche e linee guida".

"La definizione del sistema dei controlli interni nelle PMI" organizzato dall'ODCEC a Milano il **19 set-**

tembre 2019 in cui Guido Pavan interviene sul tema "Controlli di terzo livello: Internal Audit e Organismo di Vigilanza Z31".

"I servizi di investimento dopo la MIFID 2" organizzato dall'ODCEC a Milano il **24 settembre 2019** in cui Guido Pavan interviene sul tema "Gli impatti sulle funzioni aziendali di controllo interno".

"SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche" organizzato dall'ODCEC a Milano il **10 ottobre 2019** in cui Guido Pavan interviene sul tema "Cosa è il Risk Appetite Framework?".

"Antiriciclaggio: le novità per banche, assicurazioni e intermediari finanziari" organizzato da Convenia Srl a Milano il **17 ottobre 2019**, in cui Massimo Baldelli interviene sul tema "Il processo di adeguata

verifica della clientela" e Guido Pavan e Arianna Locati intervengono sul tema "Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio".

"Master La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001" organizzato dall'ODCEC di Milano con l'Università Bicocca e coordinato da Guido Pavan. Il Master si svolge in 10 incontri nel corso del 2019. La prima lezione è prevista a Milano il **13 settembre 2019** sul seguente tema "D.Lgs. 231/2001: contenuto e finalità". Il Master ha l'obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D.Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo è organizzato in collaborazione con le principali società di revisione.



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



UIF Newsletter N. 6 - 2019. Novità antiriciclaggio nell'Unione Europea e la collaborazione delle FIU con altre Autorità

ODCEC Milano
Quaderno SAF N.80
"Governance e controlli interni nelle società non quotate alla luce del codice della crisi di impresa"

Eddystone
cerca
Senior
Compliance

Scheda di approfondimento per gli abbonati:
"AML: nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela"



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



I controlli interni negli intermediari finanziari

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

L'analisi dei sistemi di governo e controllo svolta da Banca d'Italia

Luca Bianchi (Banca d'Italia, Sede di Milano)

Il ruolo dell'amministratore indipendente con delega ai controlli interni

Luigi Rizzi (Managing Partner GIM Legal)

L'attività di vigilanza del Collegio Sindacale

Daniele Bernardi (Dottore Commercialista, Revisore legale)

Coffee break

Funzione Compliance e Antiriciclaggio: una sfida continua

Massimo Baldelli (Eddystone)

Internal Audit: tra standard professionali e best practices

Guido Pavan (Eddystone)

Polizza D&O ("Directors & Officers Liability"): soggetti interessati, struttura e contenuti

Barbara Grasso (Wide Group)

INFORMAZIONI E LOCATION

18 settembre 2019 dalle 9:30 alle 13:00

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it

